

# FISCO news

## PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XXIV - N. 1 - Febbraio/Marzo 2020

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana  
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:  
**Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera**  
**Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella**  
**Studio Robert Schuster**  
**Studio Fronza Comm. Associati**  
**Studio Michele Moser**  
**Studio Degasperi - Martinelli**  
**Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada**  
**Studio Dalmonego - Gottardi**

Circolare informativa  
per i clienti

## SCADENZE! SCADENZE!

### 17 FEBBRAIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Autoliquidazione inail - premio o rata

### 25 FEBBRAIO martedì

- Intrastat - presentazione elenchi intra mensili

### 28 FEBBRAIO venerdì

- Trasmissione dati relativi ad oneri detraibili da parte di soggetti terzi
- Liquidazioni periodiche 2019: invio telematico
- Versamento rata rottamazione cartelle ter

### 29 FEBBRAIO sabato

- Termine ultimo per la conservazione digitale delle fatture elettroniche 2019

### 09 MARZO lunedì

- Sostituti d'imposta: trasmissione in via telematica certificazione unica

### 16 MARZO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Versamento tassa vidimazione libri sociali

### 31 MARZO martedì

- Seconda rata a seguito di adesione alla definizione agevolata Saldo e Stralcio cartelle
- Consegna certificazione unica al percipiente

## SDI WARS IV EPISODIO

### UUH, ULLALLA! LA NUOVA LOTTERIA DELLO SDI!...VEDIAMO COM'E'!

Nasce con il primo gennaio, anzi no col primo luglio, la favolosa lotteria dello SDI, anzi no, dell'Agenzia delle Entrate, anzi no dell'Agenzia dei Monopoli collegata alla trasmissione telematica degli scontrini, anzi no, dei "documenti commerciali" inviati telematicamente.



Ehi Major Tom! Tu lo sapevi? Sai come funziona?

- Beh sì, è semplice, basta dichiarare che vogliamo partecipare e chiedere ai commercianti "bigliettai", che ci rilasciano lo scontrino, di inserire il nostro codice nel sistema galattico di invio dei corrispettivi telematici.
- Quale codice? Quello fiscale?
- No! Quello fornito dall'Agenzia.
- Ma ce lo mandano a casa?
- No, devi chiederlo attraverso l'area riservata Fisco on line, dopo aver richiesto l'accreditamento sul sito e aver ricevuto il codice PIN in due parti attraverso le fulminee Poste Italiane.
- E quando ho il codice?
- Basta che il commerciante abbia il registratore abilitato alla trasmissione galattica.
- E sono tutti abilitati?
- No! Alcuni registratori, anche tra quelli nuovi appositamente comperati per gli scontrini telematici, non sono abilitati alla trasmissione dei fortunati dati per la lotteria.
- Ma cosa si vince?
- Boh! Non è ancora chiarissimo...
- Ma allora che lotteria è?

È la straordinaria, mirabolante e stupefacente lotteria dello SDI per la quale già riuscire a partecipare è come vincere un terno al lotto.

Giorgio Degasperi  
Studio Degasperi Martinelli & Associati

## IN QUESTO NUMERO:

- SDI WARS IV episodio
- APPALTI E SUBAPPALTI: nuove regole
- REGIME FORFETTARIO: novità 2020
- DETRAZIONE FISCALE IRPEF: spese anno 2020
- BONUS FACCIATE DEGLI EDIFICI: nuova detrazione
- TASSO DI INTERESSE LEGALE: valori dell'usufrutto
- COMPENSAZIONI: oltre 5.000 euro
- RIVALUTAZIONI ED ESTROMISSIONI: novità 2020
- NUOVI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: credito d'imposta



## RASSEGNA STAMPA: sintesi

### L'inerzia innesca frode fiscale

L'imprenditore che non agisce in giudizio per riscuotere dai clienti il saldo delle fatture emesse rischia una condanna per frode fiscale. Si presume, infatti, che le operazioni siano fittizie. Ma non solo. È rilevante la circostanza per cui il contratto alla base della prestazione preveda un pagamento a sessanta giorni mentre sul titolo ci sia la dicitura rimessa diretta.

*Italia oggi - 9 gennaio 2020*

### Più armi nelle mani del Fisco

L'effetto delle misure contenute nel collegato fiscale (DL 124/2019) e nella Legge di Bilancio (L. 160/2019) consegna più armi a disposizione del fisco. Con Agenzia delle entrate e Guardia di finanza che si muovono sempre più a braccetto anche se restano differenti le modalità operative. I due provvedimenti legislativi attribuiscono nuovi poteri e funzioni ad entrambi gli organismi, proseguendo in un filone normativo iniziato con la manovra del 2019.

Più nel dettaglio il legislatore prosegue quella tendenza sulla base della quale alle fiamme gialle vengono ampliati poteri, prerogative e funzioni che in passato erano rimaste di esclusiva priorità dell'Agenzia delle entrate, come ad esempio, nel caso dell'accesso all'archivio dei rapporti finanziari.

*8 Gennaio 2020 Italia Oggi - Imposte e Tasse, pag. 29*

### Auto, all'azienda conviene il rimborso

La formulazione definitiva (e più blanda) della stretta fiscale sulle auto aziendali avrà effetti diversi rispetto alle prime bozze, cambiano i calcoli di convenienza rispetto alle prime bozze della legge di Bilancio. Se all'inizio la convenienza dell'auto aziendale veniva meno sia per l'azienda sia per il lavoratore, ora in caso di uso intensivo del mezzo per lavoro è penalizzato solo il datore di lavoro, al quale conviene rimborsare le spese di trasferta con auto personale. All'utilizzatore continua a convenire l'auto aziendale, assegnatagli anche per il tempo libero con il fringe benefit. Era così anche fino all'anno scorso.

*7 Gennaio 2020 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, pag. 21*

### Il censimento dell'RW duplica lo scambio di informazioni

La normativa italiana vigente presenta tuttora notevoli complessità rispetto alle esigenze di accertamento dei redditi prodotti all'estero. L'eliminazione dal quadro RW dei trasferimenti da, verso e sull'estero, e degli investimenti detenuti «al termine del periodo d'imposta»,

## APPALTI E SUBAPPALTI: nuove regole

Il DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", è stato recentemente convertito nella legge n. 157/2019, pubblicata sulla G.U. 24.12.2019, n. 301. In quella sede di conversione è stata completamente rivista la disciplina relativa alle ritenute e alle compensazioni inerenti appalti e subappalti, che si applica dall'1.1.2020 anche per contratti già in essere a tale data.

### Presupposti applicativi

La citata norma prevede che sono interessati i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati:

- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera,
- presso le sedi di attività del committente,
- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

*Adempimenti operativi per i soggetti che affidano le opere.*

I soggetti interessati devono richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell'addizionale regionale e comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinti modelli F24 per ciascun committente e senza possibilità di compensazione.

*Adempimenti operativi per i soggetti a cui sono affidate le opere e per i subappaltatori.*

L'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente (e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice) i citati modelli F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

L'Agenzia delle Entrate può prevedere ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati.

*Conseguenze in caso di inottemperanza, a carico delle imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici.*

Nel caso in cui entro i citati 5 giorni sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente i modelli F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risultati l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

*Conseguenze in caso di inottemperanza, a carico del committente.*

In caso di inottemperanza ai citati obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

*Ulteriori limitazioni alla compensazione.*

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non possono avvalersi della compensazione nei Modelli F24 per il versamento di contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o servizi affidati.

### Esclusioni

Gli obblighi previsti dalla norma in esame non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, comunicino al committente, allegando la relativa certificazione (rilasciata dall'Agenzia delle Entrate con validità di 4 mesi dalla data del rilascio), la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza dei versamenti delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi a IRPEF, IRES, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, o non siano oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

### Reverse charge IVA

Le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati,

- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera,

- presso le sedi di attività del committente,
- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,

devono essere fatturate con applicazione del meccanismo del reverse-charge (inversione contabile), ai sensi della nuova lettera a) quinquies, inserita dall'art. 17, c. 6, DPR 633/1972.

Rispetto ai presupposti applicativi precedentemente visti per i controlli dei versamenti delle ritenute e compensazioni, qui non viene richiesto il superamento dell'importo annuo di € 200.000 (pertanto, in presenza degli altri requisiti, la fatturazione dovrà essere effettuata con il meccanismo del reverse-charge indipendentemente dall'importo annuo dei contratti).

L'efficacia della disposizione in esame (reverse-charge IVA) è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea.

Roberto Buglisi  
Servimprese SRL STP

## REGIME FORFETTARIO: novità 2020

La Legge di Bilancio 2020 è intervenuta sul regime forfettario ripristinando due cause ostative che erano state rese non più operative a partire dal periodo d'imposta 2019. Al momento dello scrutinio delle condizioni per poter accedere al regime naturale agevolato, quindi, il contribuente dovrà ora verificare, con riferimento all'anno precedente, il rispetto di due ulteriori presupposti:

- non aver sostenuto spese per compensi a lavoratori dipendenti e collaboratori per un importo superiore a € 20.000;

- non aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (pensioni) per un importo complessivo superiore ad € 30.000 (la verifica di tale limite è irrilevante nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato).

La Legge di Bilancio 2020 non rievoca, invece, il limite relativo ai beni strumentali, che fino al 2018 era anch'esso fissato a € 20.000; lascia altresì immutate le cause ostative introdotte nel 2019 (controllo diretto o indiretto di SRL che svolge attività riconducibile a quella svolta dal soggetto forfettario), che costituiranno circostanza impeditiva all'accesso al regime.

È di tutta evidenza che, mentre la prima delle due "nuove" condizioni appare solo eventuale in ipotesi di primo accesso all'attività professionale o d'impresa (con la possibilità di fruire del regime forfettario "start up" con aliquota al 5%), la seconda solleva rilevanti criticità tanto in fase di ingresso quanto, soprattutto, nella verifica annuale dei requisiti

per la permanenza nel regime naturale.

Con agire che appare schizofrenico, il Legislatore fiscale esclude dalla possibilità di determinazione forfettaria del reddito con applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef non già (non solo) le "nuove" partite Iva ma anche i contribuenti che hanno già aderito in precedenza alla disciplina; si auspicano in tal senso chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Attesa l'estensione anche ai forfettari dell'obbligo di emissione dello scontrino elettronico, la normativa introduce tuttavia un regime premiale per chi adotterà in via facoltativa, trattandosi di adempimento dal quale sono invece espressamente esonerati, gli adempimenti in materia di fatturazione elettronica, con riduzione dei termini di decadenza dell'attività di accertamento da cinque a quattro anni; è tuttavia sufficiente l'emissione di una fattura in formato analogico per il disconoscimento del beneficio.

Nello stesso atto normativo, infine, viene precisato che il reddito assoggettato al regime forfettario rileva ai fini della spettanza e della determinazione delle detrazioni e deduzioni d'imposta (ad es. per carichi di famiglia), nonché per ogni altro beneficio anche di natura non tributaria, il cui riconoscimento è collegato all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Luciano Iuni  
Studio Decaminada

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

È stata infatti accompagnata dall'obbligo di individuare quelle detenute «nel periodo d'imposta», il che comporta un nuovo e gravoso adempimento essendo ora necessario determinare e valorizzare, anche in apposito prospetto da conservare, il "periodo di possesso" di ogni singola attività detenuta. Ciò spiega perché il contribuente debba spesso rivolgersi a professionisti con adeguate conoscenze e strutture informatiche, e spiega anche perché i professionisti spesso suggeriscono di affidare le attività estere a intermediari italiani.

10 Gennaio 2020 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, pag. 22

### Metà ISA in revisione anticipata

Più del 50% dei modelli ISA in revisione anticipata: faranno il loro debutto, per il periodo d'imposta 2019, ben 89 nuovi modelli ISA sui 175 complessivi da applicare alle attività d'impresa e di lavoro autonomo. I nuovi modelli e le relative note metodologiche necessarie per comprenderne il loro funzionamento, sono contenuti nel decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 24 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.5 dell'8 gennaio scorso. L'anticipazione di un anno rispetto all'ordinario termine di revisione biennale dei modelli ISA previsto dall'articolo 9-bis del dl n.50/2017, si è resa necessaria a causa di tutta una serie di anomalie e malfunzionamenti che hanno tormentato la stagione delle dichiarazioni del periodo d'imposta 2018.

10 Gennaio 2020 Italia Oggi - Diritto e Fisco, pag. 24

### Prova della cessione intra UE anche per presunzione

Da quest'anno per la prova della cessione intraUE il contribuente può disporre di una nuova presunzione legale che gli consente, a determinate condizioni, di trasferire sul fisco l'onere della prova. Per far valere la presunzione e ottenere lo specifico effetto l'operatore dovrà gestire e conservare in modo distinto per ogni trasporto la documentazione elencata all'art. 45-bis del Reg. UE 282/2011. In premessa ad ogni considerazione come espressamente indicato dalle note esplicative della Commissione europea, pubblicate definitivamente il 29 dicembre 2019 il non rispetto delle condizioni imposte dalla disposizione non comporta automaticamente la tassazione della cessione intracomunitaria nel Paese del cedente.

9 Gennaio 2020 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, pag. 22

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

### I forfettari allo specchio

Per verificare la possibilità di usufruire del regime fiscale di vantaggio anche nel 2020, i forfettari ex dipendenti dovranno, per la prima volta, superare il test della prevalenza dei ricavi e compensi per attività eventualmente svolte nei confronti degli ex datori così come stabilito dall'art. 1 c. 57 lett. d-bis) L. 190/2014. Il comma sopra citato, nato con l'intento specifico di limitare il fenomeno delle false Partite IVA, dispone infatti che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.  
9 Gennaio 2020 Italia Oggi - Imposte e Tasse, pag. 27

### Riscossione locale con lo sprint

Uno degli effetti della riforma della riscossione delle entrate locali, che ha preso il via dal 1° gennaio scorso, è l'incasso diretto delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali, da parte di province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali. I soggetti che svolgono per conto delle amministrazioni pubbliche le attività di accertamento e riscossione, infatti, non possono più effettuare gli incassi delle somme versate da contribuenti e utenti sui conti dedicati, dovute a vario titolo ai suddetti enti. I concessionari non possono più maneggiare denaro pubblico e riscuotere le entrate degli enti territoriali, non solo quelle derivanti da versamenti spontanei o volontari, ma anche quelle recuperate in seguito alle attività di accertamento e riscossione coattiva. Rimangono invariate le norme relative ai versamenti unitari fatti con il modello F24. Allo stesso modo nulla cambia per la riscossione delle entrate a mezzo ruolo.  
13 Gennaio 2020 Italia Oggi Sette pag. 7

### Stretta alle frodi IVA: cessioni con esenzione condizionata

In tutti gli stati membri, dal 1° gennaio 2020, sono divenute applicabili, le disposizioni unionali della Dir. 2018/1910/UE e del Reg. 2018/1912/UE, che integrano la disciplina IVA degli scambi intracomunitari con riguardo a quattro questioni: i requisiti per l'esenzione delle cessioni intracomunitarie; l'inquadramento delle cessioni «a catena»; i trasferimenti di

## DETRAZIONE FISCALE IRPEF: spese anno 2020

Dal 1.01.2020, la detrazione fiscale delle spese mediche **sarà possibile solo se si utilizzeranno mezzi tracciabili** quindi assegno bancario o circolare, bancomat, carta di credito, prepagata, bonifico bancario o versamento postale.

Sono **escluse** da questo obbligo:

- le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale;
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
- le spese per l'acquisto di medicine o dispositivi medici.

Ma non sono solo le spese sanitarie ad essere interessate all'obbligo della tracciabilità per poter beneficiare della detrazione ma anche:

- spese per attività sportive dei ragazzi;
- spese funebri;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese pagate per gli addetti all'assistenza personale;

- abbonamenti a bus, metro e tram;
- affitti degli universitari;
- prestazioni veterinarie.

Ad esempio, una visita specialistica presso un libero professionista non può più essere saldata in contanti, pena la perdita della detraibilità fiscale.

Chi non presta attenzione a questo particolare rischia di scoprire, solo tra più di un anno, di non aver diritto allo sconto fiscale, quando nel 2021 presenterà la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020.

Per tale motivo la comunicazione delle spese a Sistema Tessera Sanitaria includerà anche l'indicazione dello strumento di pagamento (contanti o mezzo tracciabile).

Pertanto è necessario porre molta attenzione al pagamento di tali spese, conservando, con la spesa, eventuale copia della ricevuta pos/carta di credito che ne attesta il pagamento.

Donatella Frizzera  
Organizzazione & Sistemi srl

## BONUS FACCIATE DEGLI EDIFICI: nuova detrazione

L'art. 1 commi da 219 a 223 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto una nuova detrazione fiscale per gli interventi finalizzati **al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti**. Stando alla lettura della norma l'agevolazione consiste in una **detrazione dell'imposta lorda pari al 90%, senza un limite di spesa massimo, ripartita in 10 rate annuali di uguale importo**.

Rientrano tra gli **interventi agevolabili dal "bonus facciate"** sia quelli di **sola pulitura** che quelli di **tinteggiatura esterna** (incluse le manutenzioni ordinarie).

Salvo eventuali proroghe, la detrazione spetta per le **spese documentate e sostenute nel 2020**.

Gli edifici oggetto di intervento devono essere **ubicati nelle zone A o B** ai sensi del D.M. Lavori pubblici n. 1444/1968, così definite:

- **zona A:** le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che **rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi**, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- **zona B:** le **parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A**. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici

esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Per conoscere la zona di ubicazione di un determinato edificio è consigliabile informarsi presso l'ufficio tecnico del comune di competenza.

Si evidenzia che il "bonus facciate" è soggetto al regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia (D.M. n. 41/1998). Salvo eventuali diverse interpretazioni dell'agenzia delle entrate, sarà pertanto necessario provvedere ai pagamenti delle **spese tramite il bonifico "speciale"** dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L'agenzia delle entrate dovrà inoltre chiarire se la detrazione riguarderà solo i soggetti IRPEF o anche i soggetti IRES e gli edifici interessati (immobili strumentali e/o edifici di tipo residenziale).

Rimangono in ogni caso **escluse dal "bonus facciate" le nuove costruzioni**, in quanto la norma riguarda il "recupero" o il "restauro" delle facciate esterne degli **edifici esistenti**.

Mauro Chemelli  
Studio Fronza Commercialisti Associati

## TASSO DI INTERESSE LEGALE: valori dell'usufrutto

A decorrere dal 1 gennaio 2020 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 codice civile è pari allo 0,050% su base annua come previsto dal D.M. 12 dicembre 2019.

Per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali e alle imposte dirette, il valore delle rendite e pensioni e il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione è determinato utilizzando dei coefficienti che vengono

aggiornati periodicamente sulla base della variazione del tasso legale di interesse. Conseguentemente alla riduzione di tale tasso allo 0,050%, con D.M. 20 dicembre 2019 è stato innalzato nella misura di 2.000 il coefficiente da utilizzare per la determinazione del valore (per l'anno 2019 era stato fissato in 125).

Di seguito il prospetto aggiornato relativo ai coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite/pension vitalizie:

ETÀ USUFRUTTUARIO	COEFFICIENTE	% USUFRUTTO	% NUDA PROPRIETÀ
da 0 a 20	1.900	95,00	5,00
da 21 a 30	1.800	90,00	10,00
da 31 a 40	1.700	85,00	15,00
da 41 a 45	1.600	80,00	20,00
da 46 a 50	1.500	75,00	25,00
da 51 a 53	1.400	70,00	30,00
da 54 a 56	1.300	65,00	35,00
da 57 a 60	1.200	60,00	40,00
da 61 a 63	1.100	55,00	45,00
da 64 a 66	1.000	50,00	50,00
da 67 a 69	900	45,00	55,00
da 70 a 72	800	40,00	60,00
da 73 a 75	700	35,00	65,00
da 76 a 78	600	30,00	70,00
da 79 a 82	500	25,00	75,00
da 83 a 86	400	20,00	80,00
da 87 a 92	300	15,00	85,00
da 93 a 99	200	10,00	90,00

### Variazione dei tassi di interesse legale a far tempo dal 1/1/2008:

DAL	AL	TASSO	PRVVEDIMENTO
1/1/2008	31/12/2009	3%	D.M. 12/12/2007
1/1/2010	31/12/2010	1%	D.M. 4/12/2009
1/1/2011	31/12/2011	1,5%	D.M. 7/12/2010
1/1/2012	31/12/2013	2,5%	D.M. 12/12/2011
1/1/2014	31/12/2014	1%	D.M. 13/12/2013
1/1/2015	31/12/2015	0,5%	D.M. 11/12/2014
1/1/2016	31/12/2016	0,2%	D.M. 11/12/2015
1/1/2017	31/12/2017	0,1%	D.M. 7/12/2016
1/1/2018	31/12/2018	0,3%	D.M. 13/12/2017
1/1/2019	31/12/2019	0,8%	D.M. 12/12/2018
1/1/2020	in vigore	0,050%	D.M. 12/12/2019

Manuela Conci  
Studio Bortolotti Conci

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

merci in vista di successiva vendita al destinatario; la prova della spedizione o del trasporto da uno stato membro all'altro. Per l'esenzione della cessione intracomunitaria è ora necessario che il soggetto passivo cessionario sia titolare di un numero identificativo ai fini IVA rilasciato da uno stato membro diverso da quello di partenza dei beni e che lo abbia comunicato al cedente.

13 Gennaio 2020 Italia Oggi Sette - Fisco, pag. 8

### Vendite a catena, nuove regole Ue con applicazione «chirurgica»

Dal 1° gennaio è in vigore l'art 36-bis della Dir. 2006/112/UE, introdotto per omogeneizzare la disciplina delle vendite a catena. L'art. 36-bis è inserito fra le regole che disciplinano il luogo delle operazioni e non, come inizialmente previsto dalla proposta di modifica, fra le disposizioni d'esenzione/non imponibilità. Ciò significa che le norme sulle cessioni intracomunitarie - comprese quelle per le triangolazioni comunitarie - non sono direttamente interessate. L'articolo 36-bis, in effetti, serve solo a stabilire a quale operazione della catena è imputabile il trasporto intraUe. In tal modo, sarà individuata anche la cessione intracomunitaria, con l'ulteriore conseguenza che le altre operazioni della catena «dovrebbero» essere soggette a imposizione.

13 Gennaio 2020 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, pag. 16

### Modelli F24 online per i sostituti dal 16 gennaio

Da giovedì prossimo, 16 gennaio, scatta l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici delle Entrate per tutti i crediti gestiti dai sostituti d'imposta, oltre che per tutti i soggetti privati, anche quando la delega non abbia saldo zero. Dal punto di vista pratico, i nuovi obblighi comportano un aggravio amministrativo e di costi a carico di imprese e professionisti. Basti pensare che l'estensione dell'obbligo di usare i canali telematici in caso di esposizione nel modello F24 del credito riferito al bonus 80 euro obbliga di fatto tutti i contribuenti con dipendenti a usare i canali telematici per tutti gli F24. Di conseguenza, i soggetti non abilitati (Fisconline o Entratel) dovranno avvalersi di un intermediario abilitato per i pagamenti.

13 Gennaio 2020 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, pag. 17

### Quadro RW sproporzionato

La Commissione per l'esame della compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane con il diritto Ue operante nell'ambito della sezione di Milano dell'Aidc ritiene che il Quadro RW sia sproporzionato per via della complessità di adempimento e sanzioni. Una

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

prova di resistenza da parte del contribuente per la nullità della pretesa. E l'imminente decadenza non è una valida ragione di urgenza perché dipende solo da come si è organizzato l'ufficio. La vicenda riguardava un avviso di accertamento emesso a una società in seguito ad una richiesta documenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Prima di tale richiesta, l'Ufficio aveva effettuato un accesso breve riferito anche ad altre annualità, senza formalizzare alcuna contestazione.

15 Gennaio 2020 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, pag. 27

### Solo il destinatario recupera l'IVA assolta in dogana dallo spedizioniere

Con la Risposta n. 4/2020, l'Agenzia delle Entrate affronta un tema particolarmente complesso e dibattuto, che interessa in particolare le imprese multinazionali operanti sul territorio senza stabile organizzazione, ma solo identificate ai fini fiscali. L'Agenzia chiarisce che se lo spedizioniere doganale assolve l'IVA in dogana, addebitandola al soggetto per conto del quale opera, quest'ultimo procede alla detrazione o alla richiesta di rimborso, dovendosi applicare un criterio sostanzialistico circa la corretta individuazione del soggetto obbligato al tributo, identificato sempre nel destinatario delle merci.

14 Gennaio 2020 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, pag. 22

### La riforma fiscale in tre mosse

Secondo quanto annunciato da Pierpaolo Baretta, sottosegretario del ministero dell'economia intervenuto ieri al Terzo forum dei commercialisti e degli esperti contabili di ItaliaOggi, la riforma fiscale prenderà forma entro ottobre e si muoverà su tre direttrici: rimodulazione aliquote IVA, sfoltimento di detrazioni e deduzioni e tre scaglioni Irpef. «Un lavoro impegnativo per essere liberi dai vincoli delle clausole di salvaguardia» ha spiegato Baretta, precisando che la riforma fiscale è uno dei due pilastri dell'azione fiscale del governo. Il secondo, non meno importante, è quello della lotta all'evasione, «la lotta all'evasione non è una dichiarazione di intenti» ha evidenziato Baretta e sulla riforma fiscale ha aggiunto «siamo obbligati a una riforma, con le clausole di salvaguardia abbiamo impegnati 23 miliardi su una sola voce quella dell'IVA e per il 2021 e il 2022 l'impegno è molto di più, un tema da affrontare per avere risorse libere».

14 Gennaio 2020 Italia Oggi - Diritto e Fisco, pag. 25

Piergiorgio Frizzera-  
Org. & Sistemi srl

## COMPENSAZIONI: oltre 5.000 euro

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 prevede l'allineamento della disciplina della compensazione orizzontale dei crediti derivanti dalle imposte sui redditi con le regole IVA. Le novità troveranno applicazione con decorrenza dai crediti maturati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile utilizzare in compensazione il credito IRPEF, IRES ed IRAP, ove superiore alla soglia di 5.000 euro.

Sarà necessario attendere il decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale recante l'apposizione del visto di conformità. A partire da tale momento, il credito potrà essere utilizzato in compensazione con altri tributi e contributi.

I crediti di importo non superiore a 5.000 euro, analogamente a quanto previsto per i crediti IVA, potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione liberamente. Non sarà necessaria l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e il loro utilizzo potrà essere già effettuato dal 1° gennaio successivo rispetto all'anno in cui è sorto il credito.

Non sarà pertanto necessario presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi e attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo.

In pratica la disciplina della compensazione "orizzontale" è rimasta immutata per i crediti IRPEF, IRES e IRAP, fino a 5.000 euro. La relazione illustrativa chiarisce come i nuo-

vi limiti non siano applicabili alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti di imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti come, ad esempio, i rimborsi da modello 730 e il bonus 80 euro.

### Aumentano gli adempimenti

La novità, anche se finalizzata ad evitare le indebite compensazioni, darà luogo ad un aggravio degli adempimenti a carico dei professionisti. Come sappiamo il decreto Crescita ha stabilito il termine ultimo per l'invio della dichiarazione dei redditi è il 30 novembre dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione.

Ora, invece, per effetto della novità che subordina la possibilità di compensazione alla preventiva presentazione del modello, è possibile che i contribuenti chiedano ai professionisti incaricati di anticipare l'invio telematico della dichiarazione.

Questo è tecnicamente possibile con decorrenza dal mese di maggio.

Sussiste quindi il concreto rischio che durante un mese estremamente impegnativo come quello di maggio, i professionisti debbano non solo effettuare il calcolo delle imposte da versare entro il 30 giugno, ma anticipare l'invio dei modelli dichiarativi per consentire, a partire dal decimo giorno successivo, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi per un importo superiore alla soglia di 5.000 euro.

Michele Moser  
Studio Moser



# RIVALUTAZIONI ED ESTROMISSIONI: novità 2020

## IMPRESA INDIVIDUALE: estromissione

La legge di bilancio 2020 ha riaperto la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale.

Nell'attuale versione:

- l'estromissione deve avvenire tra 1.1.2020 e il 31.5.2020;
- gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.1.2020;
- l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2020 e il rimanente 40% entro il 30.06.2021.

L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non sono agevolabili né i beni merce né gli immobili non strumentali.

Si considerano immobili strumentali per destinazione i terreni e i fabbricati utilizzati in modo esclusivo per l'esercizio dell'impresa (art.43 del TUIR). Se non sono utilizzati direttamente ma dati in locazione a terzi, saranno agevolabili sono i beni strumentali per natura.

Si considerano immobili strumentali per natura gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, quali quelli censiti in catasto nelle categorie B,C,D,E e A/10.

Non rientrano tra i beni agevolabili gli immobili di civile abitazione (cat. A escluso A/10) utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e famigliari.

Non rientrano tra i beni agevolabili gli immobili in leasing.

Gli immobili oggetto dell'estromissione devono:

- essere posseduti al 31.10.2019;
- essere posseduti anche alla data del 1.1.2019.

L'estromissione di un immobile strumentale comporta il realizzo di una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore normale dell'immobile estromesso e il suo costo non ammortizzato.

Il regime agevolativo permette:

- di assoggettare la plusvalenza ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed Irap pari all'8%.
- di determinare la plusvalenza come differenza tra il valore catastale dell'immobile (anziché il valore normale) e il costo fiscalmente riconosciuto allo stesso al netto delle quote di ammortamento fino al 31/12/2019.

Il valore catastale dell'immobile è determinato moltiplicando la rendita base per un moltiplicatore che varia a seconda della categoria catastale:

Categoria catastale	Rendita base	moltiplicatore
A (ESCLUSO A/10)	RC	126
A PRIMA CASA	RC	115,5
A/10	RC	63
B	RC	176,40
C (ESCLUSO C1)	RC	126
C/1	RC	42,84
D	RC	63
E	RC	42,84

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'estromissione agevolata può essere fatta anche nell'ipotesi in cui il valore catastale è inferiore al valore fiscalmente riconosciuto. Se, per esempio un immobile ha valore normale di 1.000.000, valore catastale di 600.000 e valore fiscalmente riconosciuto (costo non ammortizzato) di 700.000, l'immobile può essere estromesso senza pagare imposta sostitutiva.

Ai fini IVA, essendo l'estromissione dell'immobile strumentale un'operazione di autoconsumo, l'operazione è assoggettata ad IVA secondo le regole ordinarie:

Natura dell'impresa	IVA
Impresa di costruzione o ristrutturazione che ha ultimato l'intervento da non oltre 5 anni	imponibile
Impresa di costruzione o ristrutturazione che ha ultimato l'intervento da oltre 5 anni	Imponibile per opzione (oppure esente)
Imprese diverse dall'impresa di costruzione o ristrutturazione	Imponibile per opzione (oppure esente)
Imprese che hanno acquisito l'immobile senza addebito dell'Iva o con totale indetraibilità	Fuori campo

## BENI D'IMPRESA: rivalutazione

La legge di bilancio ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d'impresa, in particolare il provvedimento stabilisce:

- che i beni debbono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018;
- che la rivalutazione debba avvenire nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi nel bilancio al 31.12.2019).

Possono procedere alla rivalutazione le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone, gli imprenditori commerciali e gli enti non commerciali.

I beni rivalutabili sono tutti i beni materiali e immateriali con esclusione dei beni merce, delle partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni facenti parte della medesima categoria omogenea.

CATEGORIA	CRITERIO PER DEFINIRE CATEGORIA OMOGENEA
Beni materiali	Stesso coefficiente di ammortamento
Beni immobili	Aree non edificabili Aree edificabili Fabbricati strumentali per natura Fabbricati strumentali per destinazione Fabbricati patrimonio
Beni immateriali	Non vi sono categorie omogenee
Partecipazioni	Medesima società

Rispetto alla normativa precedente, questa riapertura della rivalutazione si distingue per:

- riduzione delle aliquote dell'imposta sostitutiva dal 16% al 12% per i beni ammortizzabili e dal 12% al 10% per i beni non ammortizzabili;
- possibilità di rateizzare il pagamento dell'imposta sostitutiva.

La decorrenza degli effetti fiscali è dal terzo esercizio successivo (dal 2022) in termini generali (ammortamenti ecc.) e dall'inizio dell'esercizio successivo (dal 01.01.2023) per le plusvalenze e minusvalenze.

Possono essere affrancati i saldi attivi di rivalutazione con un'ulteriore imposta pari al 10%. Le imposte sostitutive possono essere versate ratealmente, in particolare:

- per importi fino a 3 milioni di euro, in un massimo di 3 rate annuali di pari importo da

versare entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio 2019, e nei due successivi;

- per importi oltre 3 milioni di euro, in un massimo di 6 rate di pari importo.

### QUOTE E TERRENI: rivalutazione

La legge di Bilancio 2020 ha riaperto la possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'01.01.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché partecipazioni e terreni, vengano ceduti a titolo oneroso.

In luogo del costo di acquisto delle quote o delle azioni o dei terreni si potrà assumere il valore risultante da una perizia asseverata da un professionista abilitato.

A tal fine entro il 30.06.2020:

- il professionista dovrà redigere ed asseverare la perizia di stima;
- il contribuente dovrà versare l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare o, in caso di rateizzazione, per la prima rata.

L'imposta sostitutiva è prevista nella misura dell'11% sia per le partecipazioni non quotate che per i terreni.

Il versamento potrà essere eseguito in un'unica soluzione entro il 30.06.2020

o in tre rate scadenti il 30 giugno 2020, 2021 e 2022. La seconda e terza rata saranno maggiorate di un interesse pari al 3%.

Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato dell'agevolazione e intenda avvalersi di un'ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti, non sarà tenuto a versare le rate della precedente rivalutazione ancora pendenti e potrà scomputare l'imposta sostitutiva già versata dall'imposta dovuta dalla nuova rivalutazione. In alternativa può richiedere il rimborso dell'imposta pagata in passato.

Lucia Zandonella Maiucco  
AD SERVICE SRL

## NUOVI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: credito d'imposta

La legge di Bilancio per il 2020 introduce un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce, di fatto, la proroga dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti.

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).

Diversamente, i soggetti esercenti arti e professioni (professionisti) possono fruire soltanto del credito d'imposta "generale".

### Investimenti agevolabili

Sono previste tre tipologie di investimenti agevolabili:

1. beni materiali strumentali nuovi "ordinari", ossia quelli che potevano beneficiare del super-ammortamento;
2. beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016, ossia quelli che potevano beneficiare dell'iper-ammortamento;
3. beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016, ossia quelli che potevano beneficiare della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti.

Sono invece esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020, nonché gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

### Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0", il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- nella misura del 6% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 15% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Dal punto di vista fiscale tale credito d'imposta non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

### Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97);
- spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0"), in cinque quote annuali di pari importo e per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali;
- nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020.

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM.

Alessandro Dalmonego  
Studio Dalmonego Gottardi